



## Domande e risposte sul nuovo diritto dei cognomi

### 1) Dove posso trovare le nuove disposizioni legali?

Le modifiche del Codice civile (cognome e cittadinanza) sono disponibili sul sito seguente:  
<http://www.admin.ch/ch/i/as/2012/2569.pdf>.

### 2) Il nuovo diritto dei cognomi mi pare assai complicato, perché prevede varie possibilità ed è difficile mantenere la visione generale. Quali saranno gli effetti concreti?

n Le nuove disposizioni del Codice civile concretizzano la parità dei coniugi in materia di cognome e cittadinanza. In linea di principio il cognome e la cittadinanza non cambieranno più in seguito al matrimonio, i coniugi mantengono ciascuno il cognome e la cittadinanza da nubile/celibe. In occasione del matrimonio, gli sposi possono tuttavia dichiarare di voler portare come cognome coniugale quello da celibe o nubile di uno dei due. Questa possibilità è prevista anche per le coppie omosessuali che intendono registrare la loro unione domestica.

n Il figlio di genitori sposati porterà il cognome coniugale oppure – se i coniugi hanno cognomi diversi – quello da celibe o nubile che i coniugi hanno scelto come cognome dei figli comuni al momento del matrimonio. Se i genitori non sono sposati, il figlio porterà il cognome da nubile della madre. In caso di autorità parentale congiunta, i genitori possono dichiarare che il figlio porterà il cognome da celibe del padre.

n Queste sono le principali novità. Le sembrano troppo teoriche e vorrebbe conoscere gli effetti concreti che il matrimonio produce sul Suo cognome? A questo proposito abbiamo sviluppato un metodo rapido e semplice che permette di visualizzare tutte le varianti possibili ([modulo](#)).

### 3) Con il nuovo diritto è nuovamente possibile portare «solo» il proprio cognome. Come devo procedere, se invece del doppio cognome acquisito con il matrimonio, voglio di nuovo portare il mio cognome da nubile/celibe?

Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio contratto prima del 1° gennaio 2013 può in ogni momento dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da nubile/celibe (art. 8a titolo finale nCC). Dal 1° gennaio 2013 sarà

## **Domande e risposte sul nuovo diritto dei cognomi**

possibile rilasciare questa dichiarazione presso ogni ufficio dello stato civile in Svizzera, versando un emolumento di 75 franchi.

### **4) Da quando mi sono sposata tre anni fa, porto un doppio cognome (Meier Rossi). Posso mantenere il doppio cognome o lo devo cambiare e di conseguenza anche tutti i documenti su cui figura?**

Le nuove disposizioni del Codice civile non esplicano nessun effetto sul doppio cognome acquisito in virtù del diritto vigente, pertanto è tutt'ora giuridicamente valido. Se intende portare soltanto il Suo cognome da nubile/celibe può rilasciare una dichiarazione concernente il cognome presso l'ufficio dello stato civile. Se invece non vuole cambiare il Suo cognome e non si presenta all'ufficio dello stato civile, continuerà a portare il doppio cognome Meier Rossi anche dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

### **5) Sono divorziata da cinque anni e ho sempre portato il cognome del mio ex marito. Ora vorrei riprendere il mio cognome da nubile. È possibile e come devo procedere?**

Secondo il nuovo diritto dei cognomi il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio conserva il nuovo cognome anche dopo il divorzio; può tuttavia dichiarare in ogni momento all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile (art. 119 CC). Dal 1° gennaio 2013 può quindi rilasciare questa dichiarazione anche se è passato molto tempo dal divorzio.

### **6) Dopo il matrimonio vorrei portare il doppio cognome, posponendo il cognome di mio marito al mio cognome da nubile. Il nuovo diritto prevede ancora il doppio cognome?**

Il nuovo diritto non prevede più il doppio cognome. Dal 1° gennaio 2013 non è più possibile dichiarare, in occasione del matrimonio, di voler riprendere il cognome dell'altro coniuge antepo-  
nendo, senza trattino, il cognome da nubile/celibe al cognome di famiglia, formando così un doppio cognome ufficiale (p. es. Müller Meier). Secondo le nuove disposizioni legali, il matrimonio non produce più effetti sul cognome e la cittadinanza dei coniugi, che mantengono sia il loro cognome sia la loro cittadinanza. Quando contraggono il matrimonio, gli sposi possono tuttavia dichiarare di voler portare come cognome coniugale quello da celibe o nubile di uno dei due. Nella vita quotidiana è ancora possibile portare un cognome d'affinità.

### **7) È ancora possibile portare un cognome d'affinità?**

## **Domande e risposte sul nuovo diritto dei cognomi**

Anche nel nuovo diritto è possibile portare un cosiddetto cognome di affinità, ma quest'ultimo non ha valore ufficiale. È considerato cognome ufficiale esclusivamente il cognome da nubile della sposa o da celibe dello sposo (Meier o Müller). Nella vita quotidiana è tuttavia possibile posporre al proprio il cognome dell'altro o quello portato prima del matrimonio (p. es. cognome da nubile/celibe) unendoli con trattino (p. es. Meier-Müller o Müller-Meier). Non essendo un cognome ufficiale, il cognome d'affinità non figura sui documenti dello stato civile. La legge sui documenti d'identità prevede invece ancora la possibilità di riportare il cognome d'affinità sul passaporto o sulla carta d'identità (art. 2 cpv. 4 LDI, [http://www.admin.ch/ch/i/rs/c143\\_1.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c143_1.html)).

### **8) In occasione del matrimonio ho ripreso il cognome di mia moglie. Con il nuovo diritto dei cognomi e della cittadinanza è possibile acquisire anche la sua cittadinanza?**

Le nuove disposizioni legali non influiscono su diritti di attinenza e di cittadinanza acquisiti o persi nel diritto vigente o anteriore. Le disposizioni riguardo alla perdita o all'acquisizione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale sono disciplinate a livello cantonale. Deve quindi rivolgersi al Comune di origine di Sua moglie per conoscere i presupposti per acquisire il luogo d'origine.

### **9) Nel giugno 2012 mi sono sposata e ho anteposto il mio cognome a quello di mio marito (Meier Rossi). Nel novembre 2012 è nato nostro figlio. Qual è il suo cognome? È possibile che porti il mio cognome da nubile?**

Per motivi di certezza del diritto gli ufficiali dello stato civile sono tenuti ad applicare le disposizioni legali vigenti al momento della nascita. Suo figlio nato in novembre del 2012 acquisisce quindi il cognome di famiglia, nel Suo caso il cognome del padre (Rossi). Dal 1° gennaio 2013 può dichiarare all'ufficio dello stato civile che vuole riprendere il Suo cognome da nubile (Meier, cfr. art. 8a titolo finale nCC). Entro un anno (31 dicembre 2013) può dichiarare assieme a Suo marito all'ufficio dello stato civile che Suo figlio assume il Suo cognome da nubile (Meier, cfr art. 13d cpv. 1 titolo finale nCC).

### **10) Mi sposo a gennaio 2013. A febbraio 2013 nascerà nostro figlio. Quale sarà il suo cognome?**

Il figlio di genitori sposati porta il cognome di famiglia, oppure, se i genitori portano cognomi diversi, il cognome da nubile/celibe deciso come cognome per i figli comuni in occasione del matrimonio. Se in occasione del matrimonio i genitori non hanno stabilito il cognome che

## **Domande e risposte sul nuovo diritto dei cognomi**

porteranno i figli comuni, dichiarano all'ufficiale dello stato civile mediante notificazione di nascita scritta il cognome da nubile/celibe che porterà il figlio.

### **11) Tra poco nascerà mio figlio e non sono sposata con il padre. Come devo procedere affinché mio figlio ottenga il nome del padre?**

Anzitutto il padre deve riconoscere il figlio all'ufficio dello stato civile. Può fare il riconoscimento anche prima della nascita. Dopodiché i genitori devono richiedere l'autorità parentale congiunta presso l'autorità tutoria o di protezione dei minori. Soltanto allora i genitori possono dichiarare di comune accordo all'ufficio dello stato civile che il figlio porterà il cognome da celibe del padre. La dichiarazione concernente il cognome deve essere rilasciata entro un anno dall'attribuzione dell'autorità parentale congiunta.

### **12) Viviamo in concubinato e abbiamo due figli comuni che portano ambedue il cognome della madre. È vero che con il diritto nuovo i figli possono acquisire il cognome del padre? Se questa è la nostra intenzione, come dobbiamo procedere?**

Secondo le nuove disposizioni del Codice civile, i genitori che non sono uniti in matrimonio e esercitano l'autorità parentale congiunta (conferma dell'autorità di protezione dei minori) hanno la possibilità di rilasciare una dichiarazione all'ufficio dello stato civile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 per attribuire al figlio comune il cognome da celibe del padre (art. 13d cpv. 2 titolo finale nCC).

### **13) Ho divorziato da mio marito e ho ripreso il mio cognome da nubile. Vorrei che quest'ultimo fosse il cognome di famiglia dei miei figli. È possibile? È necessario (anche) il consenso del padre, a prescindere da chi esercita l'autorità parentale?**

Il nuovo diritto dei cognomi non influisce direttamente sull'uso del cognome dei figli di genitori divorziati. Per cambiare il cognome dei figli occorre presentare una domanda di cambiamento del nome presso il governo del Cantone di domicilio (art. 30 CC). Il Legislatore ha allentato le condizioni e, infatti, secondo le nuove disposizioni bastano motivi degni di rispetto per autorizzare il cambiamento del cognome (art. 30 cpv.1 nCC). Spetta all'autorità competente valutare i motivi avanzati, noi non possiamo pronunciarsi in merito.

### **14) Ci sposiamo a febbraio e per motivi professionali intendiamo mantenere i nostri cognomi da nubili/celibi. Vorremmo che nostro figlio portasse il cognome da nubile**

## **Domande e risposte sul nuovo diritto dei cognomi**

**della madre. Se il padre vuole andare da solo all'estero con nostro figlio, deve sempre portare con sé il certificato di nascita, poiché non ha lo stesso cognome del figlio?**

Su richiesta il documento d'identità del minore può riportare il cognome dei rappresentanti legali (di norma la madre e il padre, art. 2 cpv. 5 LDI). È infatti consigliato procedere in questo modo quando uno dei genitori non porta lo stesso cognome del figlio.

7 novembre 2012